

PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

E IL FISCO PREMIA I FIGLI UNIVERSITARI

Prevista una detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi.

Per l'iscrizione e per le spese d'alloggio se la sede dell'ateneo è almeno a 100 km da casa



di Micaela Chiruzzi
Fiscalista e tributaria

Appena rientrati dalle ferie estive, per molte famiglie è tempo di occuparsi dell'istruzione dei propri figli e di fronteggiare le relative spese, **in alcuni casi anche molto elevate.** Per i figli più volenterosi, che hanno deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'università, il fisco riserva delle agevolazioni.

I contribuenti che sostengono spese relative all'istruzione universitaria di un figlio fiscalmente a carico hanno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19 per cento dei costi di immatricolazione. **Sono agevolate anche l'iscrizione e la frequenza di università telematiche,** purché queste ultime siano riconosciute con decreto dal Miur.

Per le università pubbliche non sono previsti limiti massimi di spesa, mentre il tetto entro cui calcolare lo sconto per i corsi universitari privati è costituito dalla misura massima **(indipendentemente quindi da riduzioni o agevolazioni legate all'Isee)** delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani. Ai fini fiscali non viene considerato l'anno di competenza della spesa, ma quello di pagamento, secondo il

principio di cassa. **ANCHE PER I COLLEGI.** Non pochi sono gli studenti che, per scelta o per la tipologia di studi intrapresi, si ritrovano a frequentare l'università **in posti lontani da quello di residenza** e, in tal caso, i genitori sono costretti a fronteggiare anche le spese per l'alloggio, considerato che quelli messi a disposizione dall'università sono alquanto ridotti rispetto al numero d'iscritti.

Il fisco ha previsto un aiuto alle famiglie, concedendo in dichiarazione dei redditi **una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute** da studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per i canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, **sino a un importo massimo di 2.633,00 euro.**

Nel regime di favore rientrano anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegniamento in godimento o locazione. Lo sconto si estende anche agli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. **Sono escluse, invece, le sublocazioni.**

Per beneficiare del bonus, è necessario che l'università scelta dalla famiglia sia in un Comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 chilometri e che il Comune di residenza dello studente appartenga a una Provincia diversa da quella in cui è ubicata l'università.

Inoltre, è prevista la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità **stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università estera,** se nell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. ●

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Ho sostenuto per mio figlio, fiscalmente a carico, le spese per la partecipazione al test di accesso a un corso di laurea. Possono essere detratte?

LUDOVICA NEIROTTI, BIELLA

— **L'importo su cui calcolare la detrazione del 19 per cento è rappresentato da tasse e contributi versati, compreso il contributo per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, a condizione che sia richiesta dall'ordinamento universitario (risoluzione 87/E/2008).**

19%

la detrazione per le spese sostenute da figli universitari iscritti a un corso di laurea presso un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza.

